

**REGIONE AUTONOMA
TRENTINO – ALTO ADIGE**
RIPARTIZIONE II
Affari istituzionali, competenze
ordinamentali e previdenza
Ufficio Elettorale



**AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**
ABTEILUNG II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge
Wahlamt

Elezioni amministrative

Mod. 28-el.

Per i comuni della provincia di Trento

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 16 MAGGIO 2010 (eventuale turno di ballottaggio: 30 maggio 2010)

Gli articoli riportati, qualora manchi una diversa precisazione, si riferiscono al Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, contenute nel decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 1/L, modificato dal decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2008, n. 5/L.

Non oltre il 60° giorno antecedente quello della votazione

Emissione del decreto del Presidente della Regione con il quale viene fissata la data delle elezioni (art. 25).

Giovedì 1 aprile

(45° giorno precedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 25, comma 1).

Da venerdì 2 aprile ore 8.00 a sabato 3 aprile ore 16.00

(periodo tra le ore 8.00 del 44° giorno e le ore 16.00 del 43° giorno antecedente quello della votazione)

Eventuale deposito presso la Presidenza della Giunta provinciale, da parte dei partiti o raggruppamenti politici organizzati, dei rispettivi contrassegni tradizionali (art. 26, comma 1).

Qualora i partiti o i raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle disposizioni, il Presidente della Giunta provinciale ricusa il ricevimento e fissa il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno (art. 26, comma 7).

Scaduto tale termine, il Presidente della Giunta provinciale provvede immediatamente a trasmettere copia dei contrassegni ricevuti alle commissioni/sottocommissioni elettorali circondariali ed a far stampare il manifesto recante i contrassegni di lista regolarmente depositati trasmettendone un congruo numero alle commissioni/sottocommissioni elettorali circondariali nonché ai comuni interessati (art. 26, ultimo comma).

Martedì 6 aprile

(entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi)

Nei comuni con più di 15 sezioni, ultimo giorno utile per la nomina, da parte del Presidente del Tribunale, dei componenti l'ufficio centrale (art. 83 comma 2).

Martedì 6 aprile

(40° giorno precedente quello della votazione)

L'ufficio elettorale regionale trasmette l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo dei presidenti di seggio, per i comuni interessati alle elezioni, alla cancelleria della Corte d'Appello di Trento (art. 31 ultimo comma).

Da martedì 6 aprile a lunedì 26 aprile

(periodo tra il 40° giorno e il 20° giorno antecedente quello della votazione)

Periodo per l'inoltro, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, da parte degli elettori affetti da gravissime infermità o in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e che dimorano nel territorio del comune, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio (art. 7 l.r. 2/2008; art. 1 D.L. n. 1/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge n. 46/2009).

Venerdì 9 aprile

(37° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'affissione in ogni comune del manifesto riportante i contrassegni tradizionali depositati presso la Presidenza della Giunta provinciale (art. 26, ultimo comma).

Domenica 11 aprile

(10° giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)

Scadenza del termine per l'accertamento dell'esistenza e del buono stato dell'arredamento dei seggi (art. 29).

Venerdì 9 aprile, sabato 10 aprile, lunedì 12 aprile e martedì 13 aprile ore 12.00, nelle ore d'ufficio

(periodo tra il 37° giorno e le ore 12.00 del 33° giorno antecedente quello della votazione, esclusa la domenica)

Presentazione delle candidature, con i relativi allegati, alla segreteria del comune (art. 47, comma 4).

Martedì 13 aprile, nel pomeriggio

(33° giorno precedente quello della votazione)

Il segretario comunale, o il dipendente comunale da lui delegato, provvede nel pomeriggio a rimettere le candidature con i relativi allegati alla commissione/sottocommissione elettorale circondariale (art. 47, ultimo comma). Per i comuni con più di 50.000 abitanti, affissione all'albo pretorio del bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale (art. 56; art. 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Da mercoledì 14 aprile a venerdì 16 aprile

(entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste)

Le commissioni/sottocommissioni elettorali circondariali esaminano e approvano le candidature; stabiliscono mediante sorteggio l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il consiglio comunale (art. 50) e trasmettono immediatamente la documentazione all'ufficio elettorale della Regione al fine di provvedere alla stampa del manifesto dei candidati e delle schede di votazione.

Sabato 17 aprile

(entro le ore 9.00 del quarto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste)

Eventuale riconvocazione delle commissioni/sottocommissioni elettorali circondariali (art. 50 comma 5).

Da lunedì 19 aprile a lunedì 3 maggio

(dal 27° al 13° giorno precedente quello della votazione)

Stampa del manifesto recante le liste dei candidati e delle schede di votazione, a cura dell'ufficio elettorale della Regione (artt. 51 e 52).

Mercoledì 21 aprile

(25° giorno precedente quello della votazione)

Comunicazione agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante manifesto del Presidente della Regione da pubblicarsi a cura del Sindaco (art. 53), qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di sindaco.

Da mercoledì 21 aprile a lunedì 26 aprile

(dal 25° al 20° giorno precedente quello della votazione)

La commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale, alla nomina di un numero di scrutatori compresi nel relativo albo e pari al numero occorrente per la costituzione dei seggi; procede inoltre alla

formazione di una graduatoria di nominativi, compresi nel medesimo albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o di impedimento (art. 33). Per le sezioni elettorali di cui all'art. 61 devono essere nominati anche due scrutatori per la costituzione dei seggi speciali.

Lunedì 26 aprile

(20° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine entro il quale il Presidente della Corte d'Appello di Trento provvede alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e ne dà comunicazione ai prescelti tramite i comuni di residenza, ai quali è inviato anche l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore (art. 32, comma 2).

Entro sabato 1 maggio

(15° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore. Entro 48 ore dalla notifica i nominati devono comunicare al Sindaco l'eventuale grave impedimento allo svolgimento dell'incarico. Alla sostituzione degli impediti si provvede nominando gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 marzo 1989 n. 95 e s. m. e i. (art. 33).

Giovedì 6 maggio

(10° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine per la trasmissione al Sindaco, da parte della commissione/sottocommissione elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione (art. 28).

Entro sabato 8 maggio

(8° giorno precedente quello della votazione)

Ultimo giorno utile per l'affissione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati (art. 51, ultimo comma).

Da martedì 11 maggio a domenica 16 maggio

(nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione)

Gli uffici comunali devono rimanere aperti nei cinque giorni precedenti almeno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale (art. 9, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Giovedì 13 maggio

(3° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'inoltro, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, da parte degli elettori degenti o detenuti del comune nel quale hanno sede ospedali, case di cura e istituti di detenzione, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione (art. 59).

Scadenza del termine per la notifica della nomina a scrutatore ai subentrati in sostituzione di coloro che hanno segnalato la loro assenza per gravi impedimenti (art. 33, comma 2).

Venerdì 14 maggio

(2° giorno precedente quello della votazione)

La commissione/sottocommissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco, entro le ore 12.00, l'elenco nominativo dei delegati di lista autorizzati ad effettuare la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale (art. 49, comma 1), anche per l'eventuale successivo turno di ballottaggio.

Sabato 15 maggio

(giorno precedente quello della votazione)

Entro le ore 12.00, i delegati di lista consegnano al Sindaco le eventuali designazioni dei rappresentanti di lista presso ciascun seggio e presso l'ufficio centrale (art. 49, comma 2).

Dalle ore 16.00 in poi di sabato 15 maggio

(dalle ore 16.00 in poi del giorno precedente quello della votazione)

Consegna ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, da parte del Sindaco, del locale arredato a sede di sezione (art. 39), del materiale occorrente per la votazione (art. 39) nonché delle designazioni dei rappresentanti di lista presso i singoli seggi e presso l'ufficio centrale (art. 49).

N.B. L'articolo 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, dispone che la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea siano esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni.

Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 121, che ha regolamentato la materia, ha stabilito che all'esterno degli edifici sede di seggi elettorali quindi anche all'esterno di ospedali, luoghi di cura o di detenzione nei quali è stata istituita la sezione ospedaliera od opera il seggio speciale devono essere esposte le bandiere dal momento dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Domenica 16 maggio

(giorno della votazione)

- alle ore 6.00: - costituzione dell'ufficio elettorale di sezione;
- esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 65; inizio della votazione che deve svolgersi in base alle norme stabilite dagli artt. 67 e seguenti;
- alle ore 22.00: - chiusura della votazione (art. 75) ed accertamento del numero dei votanti (art. 76).

Lunedì 17 maggio

(giorno successivo a quello della votazione)

- alle ore 7.00: - ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione e spoglio dei voti (art. 78);
- alle ore 10.00: - costituzione dell'ufficio centrale (artt. 82 ultimo comma, 83 e 85);
- l'ufficio centrale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti salvo i casi in cui:
 - nei comuni fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento più candidati alla carica di sindaco abbiano ottenuto lo stesso numero di voti (art. 86, comma 2);
 - nei comuni con più di 3.000 abitanti della provincia di Trento nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto almeno il 50% più uno dei voti validi (art. 87, comma 2).

In tali casi il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni, individua i candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio e rinvia l'assegnazione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti al termine dello scrutinio dopo la votazione di ballottaggio.

ADEMPIMENTI IN CASO DI TURNO DI BALLOTTAGGIO

Sabato 22 maggio

(8° giorno antecedente alla data del ballottaggio)

Nei comuni con più di 3.000 abitanti della provincia di Trento, termine entro il quale i candidati-sindaco ammessi al ballottaggio hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi rispetto a quelle collegate al primo turno (art. 70, comma 6).

Lunedì 24 maggio

Termine ultimo per il sorteggio, da parte della commissione/sottocommissione elettorale circondariale, del numero progressivo da assegnare ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio.

Da martedì 25 maggio a domenica 30 maggio

(nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione)

Gli uffici comunali devono rimanere aperti, nei cinque giorni precedenti almeno dalle ore 9.00 alle ore 19.00, ed il giorno della votazione fino alle ore 22.00, per il compimento delle operazioni di competenza.

Giovedì 27 maggio

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti in luoghi di detenzione devono far pervenire, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto per il ballottaggio nel luogo di degenza o di detenzione (artt. 74 e 59).

Sabato 29 maggio

(giorno precedente quello del turno di ballottaggio)

Entro le ore 12.00, i delegati di lista consegnano al Sindaco le designazioni dei rappresentanti dei candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, che non siano già state presentate in precedenza (artt. 74 e 49, comma 2).

Domenica 30 maggio

(14° giorno successivo a quello del primo turno di votazione)

- alle ore 6.00: - costituzione dell'ufficio elettorale di sezione;
- esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 65; inizio della votazione che deve svolgersi in base alle norme stabilite dagli artt. 67 e seguenti;
- alle ore 22.00: - chiusura della votazione (art. 75) ed accertamento del numero dei votanti (art. 76).

Lunedì 31 maggio

(giorno successivo a quello del turno di ballottaggio)

- alle ore 7.00: - ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione e spoglio dei voti (artt. 74 e 78);
- alle ore 10.00: - ricostituzione dell'ufficio centrale (artt. 74, 82 ultimo comma, 83 e 85).
- l'ufficio centrale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale (artt. 86 e 87).